



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Indicazioni operative della Direzione Generale per il cinema relativamente a coproduzioni e partecipazioni

COPRODUZIONI

1. I film prodotti in regime di coproduzione ai sensi di accordi bilaterali o della Convenzione Europea (l. 596 del 1996) devono essere realizzati con l'impiego di risorse umane e mezzi appartenenti ai Paesi dei produttori del film, con proporzionalità tra apporti tecnico-artistici e apporti finanziari.
2. Ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana del film, i cittadini europei provenienti da Paesi non coinvolti nella coproduzione, e non residenti in Italia, possono partecipare a qualsiasi titolo alla realizzazione dei film. I costi del personale suindicato dovranno essere computati come costi effettuati in Paesi terzi.
3. Per spese italiane si intendono i costi derivanti dall'assunzione di personale - italiano o europeo con contratto di lavoro soggetto alla normativa italiana - e relative spese, nonché dall'utilizzo di industrie tecniche italiane.
4. I contratti di coproduzione devono sempre disciplinare chiaramente gli obblighi finanziari delle parti, compresi i saldi valutari, nel caso in cui i versamenti degli apporti non venissero effettuati secondo i termini stabiliti dagli accordi. Ove, poi, i termini per i saldi valutari non fossero espressamente stabiliti dagli accordi, si dovrà tener conto del dettato legislativo: nel caso in cui il coproduttore italiano sia minoritario, il saldo valutario dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la distribuzione delle copie o entro 120 giorni dall'uscita nelle sale in uno dei Paesi coproduttori. Nel caso in cui il coproduttore italiano sia maggioritario, i termini per il perfezionamento del saldo saranno fissati entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del coproduttore minoritario, del materiale necessario per approntare la versione destinata all'uscita in pubblico nel Paese con quota di partecipazione minoritaria. Sono ammissibili compensazioni con proventi o vendite derivanti dalla commercializzazione nei territori non espressamente riservati ai coproduttori, purché tali compensazioni avvengano nei termini stabiliti per il perfezionamento del saldo finanziario.
5. Non saranno ammesse al regime di coproduzione opere cinematografiche le cui società (co)produttrici siano reciprocamente connesse tra loro da rapporti di controllo e/o di gestione comuni o altra natura, salvo il legame inerente la realizzazione dell'opera stessa.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

6. Il contratto di coproduzione dovrà chiaramente indicare l'impegno dei coproduttori a partecipare ai "superi" (over budget) ed alle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti, fermo restando che i costi aggiuntivi - in relazione al preventivo originario - dovranno essere approvati preventivamente ed espressamente da tutti i coproduttori. Deroche eccezionali a tale principio saranno eventualmente oggetto di esame caso per caso.
7. Al fine di un'applicazione equilibrata della succitata Convenzione Europea e degli accordi bilaterali, i produttori italiani che intendano produrre in regime di coproduzione con quota di partecipazione minoritaria esclusivamente finanziaria dovranno indicare il numero di film coprodotti negli ultimi 5 anni - distinguendo le partecipazioni maggioritarie da quelle minoritarie - ed indicando per ogni film le spese italiane sostenute (distinte in apporti tecnici, artistici e industriali) e le rimesse finanziarie effettuate. La Direzione generale per il cinema si riserva le opportune valutazioni ai fini dell'approvazione della coproduzione.
8. I film prodotti in coproduzione finanziaria presuppongono che il coproduttore minoritario sostenga parte delle spese computate nella sua quota nel territorio di appartenenza. I proventi derivanti dalla commercializzazione del film non potranno limitarsi - per il produttore con quota minoritaria italiana - all'attribuzione dei soli utili derivanti dal mercato nazionale.
9. I costi di distribuzione sostenuti nei Paesi di esclusiva pertinenza di un coproduttore non possono essere inclusi nei contratti, non essendo addebitabili pro-quota all'altro coproduttore.
10. Modifiche al contratto originario di coproduzione sono ammesse entro e non oltre la richiesta del nulla osta per la visione in pubblico del film. Deroche a tale principio possono essere solo eccezionalmente prese in considerazione previo accordo tra le autorità competenti dei Paesi coproduttori .

COMPARTECIPAZIONI

1. Il sesto comma dall'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2004, e successive modificazioni, prevede, in mancanza di accordi internazionali e per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale, la possibilità che venga autorizzata la compartecipazione tra imprese italiane ed imprese estere con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8 del decreto legislativo medesimo.
2. Nell'opera realizzata con imprese estere al di fuori degli accordi internazionali di reciprocità, tuttavia, si dovranno riscontrare particolari interessi nazionali nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, con specifica attenzione alla territorialità della spesa ed all'impiego di risorse umane italiane.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

3. Nel prendere in esame le singole istanze, pertanto, l'Amministrazione (Direzione generale per il cinema) terrà conto in primo luogo della proporzionalità tra la somma investita dal produttore italiano nel progetto e la spesa effettuata sul territorio italiano per la realizzazione dell'opera, con particolare riferimento all'impiego di mezzi e personale tecnico-artistico nazionali.